# FONDAZIONE "CITTÀ DI RONCADE"

#### REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

### Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture in cui è parte la Fondazione "Città di Roncade", di seguito Fondazione, per importi pari o inferiori alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- 2. La scelta del contraente avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica per quanto compatibile.

#### Art. 2 – Modalità di affidamento

- 1. Per l'affidamento di contratti si procede previa gara ufficiosa mediante procedura negoziata senza bando.
- 2. Si può prescindere dall'espletamento della gara ufficiosa per importi di lavori inferiori ai 150.000,00 € e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ai €. 75.000,00.
- 3. Per importo di lavori superiore a €. 150.000,00 e inferiori a €. 350.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore ai €. 75.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. si procederà mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti.
- 4. Per importo di lavori pari o superiori a €. 350.000,00 e inferiori a €. 1.000.000,00 si procederà mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici ove esistenti.
- 5. Per importo di lavori pari o superiore a €. 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. si procederà mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti.
- 6. I criteri di aggiudicazione degli appalti sono quelli stabiliti dall'art.95 Criteri di aggiudicazione dell'appalto del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- 7. Tutte le gare saranno dichiarate deserte qualora non sia stata presentata almeno un'offerta valida.

#### Art. 3 - Stipula dei contratti e cauzioni

- 1. La stipula dei contratti deve aver luogo entro 60 giorni dalla data in cui è diventata efficace l'aggiudicazione fatta salva la consegna dei lavori e di servizi e forniture in via di urgenza.
- 2. A garanzia dell'adempimento del contratto deve essere effettuato il deposito presso la tesoreria della Fondazione di una cauzione definitiva come determinata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. La cauzione può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della L. 10.6.1982 n. 348.
- 3. L'obbligo di cui al precedente comma può non trovare applicazione per gli importi fino a € 75.000,00 (settantacinquemila).
- 4. I contraenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e di capacità tecnica-organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 4 - Variazioni nell'esecuzione del contratto

- 1. Qualora risulti necessario procedere alla modifica dei contratti durante il periodo di efficacia si applica l'art.106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- 2. La modifica del contratto va approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione

### Art. 5 - Collaudi e liquidazioni

Ogni adempimento contrattuale è soggetto a riscontri finali di conformità secondo le clausole stabilite. Le fatture o le note spese relative alla fornitura dei beni, servizi o prestazioni dovranno contenere l'attestazione di regolarità da parte del Direttore della Fondazione o Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile del procedimento, ad eccezione dei casi in cui il capitolato speciale d'appalto o il foglio d'oneri richiedono la predisposizione di un certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico-amministrativo. Nei capitolati speciali e nei fogli d'oneri possono essere previste le modalità procedurali e i termini per il pagamento da ragguagliarsi in misura percentuale all'entità delle prestazioni eseguite dal contraente.

A seguito di tali riscontri si provvederà alla relativa liquidazione.

### Art. 6 – Inadempimento contrattuale

In caso di inadempimento contrattuale la risoluzione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, previa ingiunzione e fatti salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla Fondazione.

# Art. 7 – Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore la gestione del procedimento contrattuale o parti di esso, compresa la stipula del contratto in rappresentanza della Fondazione.

#### Art. 8 – Collaborazioni esterne

Per le fasi precontrattuali, di scelta del contraente e di esecuzione dei contratti, il Consiglio di Amministrazione, che tiene conto della complessità dei procedimenti e/o carenza di personale, può avvalersi della collaborazione di personale della pubblica amministrazione, previa sottoscrizione di specifica convenzione, o professionisti esterni competenti in materia, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

# Art. 9 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia per quanto compatibili, fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 2.